



In Gazzetta il decreto sull'allevamento

L'art. 32, comma 2 del Tuir, in conformità a quanto previsto civilisticamente dall'articolo 2135 Cod. Civ., stabilisce che si considera **attività agricola** a titolo principale l'**allevamento** di **anim ali** con **mangimi** ottenibili per almeno **un quarto** dal terreno.

Il dato letterale della norma deve essere interpretato nel senso che, se da un lato è vero che il **t terreno** deve solo **potenzialmente** essere **produttivo** di un determinato quantitativo di mangime, dall'altro la riconduzione del terreno in capo all'imprenditore è condizione **imprescindibile**.

Ai fini della verifica del rispetto del **parametro** quantitativo di mangime producibile, il successivo **comma 3 dell'art. 32 del Tuir** stabilisce che "*Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero di capi che rientra nei limiti di cui alla lett.b) del co.2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata*"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07.01.2015 è stato pubblicato il **decreto** del Mef del **18.12.2014** che individua i

parametri

necessari per la verifica del rispetto del requisito di cui sopra per il

biennio 2014-2015

.

Di fatto, per l'ennesima volta il decreto **rimanda** ai parametri come individuati con il precedente **decreto**

del

20 aprile 2006

e relative

tabelle 1

,

2

e

3

.

In particolare, la **tabella 1** contiene la divisione dei terreni per fasce di qualità, la **tabella 2** individua, per ogni singola fascia di qualità, una tariffa media di reddito agrario e un numero di unità foraggiere producibili per ettaro, infine, la

tabella 3

individua il numero di capi allevabili per ettaro, il numero di capi allevabili ogni 51.645,69 euro di reddito agrario, il numero di capi tassabili ex art. 32 del Tuir ogni 51.645,69 euro di reddito agrario e l'imponibile per ogni capo eccedente.

Ai fini della **verifica** del rispetto del **limite** come individuato secondo le tabelle di cui sopra, si rende necessario, nonostante la datata, ma esaustiva,

Circolare ministeriale n. 150

del

1° dicembre 1978

lo ritenga obbligatorio solo in caso di superamento del limite di cui all'art. 32, tenere il cosiddetto

registro

di

carico/scarico

,

ex

articolo 18-

bis

d.P.R. n. 600/1973

. Infatti, in assenza dello stesso e, in presenza di un accertamento, si ritiene difficoltoso proprie dimostrare le proprie ragioni.

Ai fini del **calcolo** degli animali allevati la Circolare n. 150 richiamata afferma come, per ragioni di semplificazione contabile, sia consentito, qualora il **ciclo** di allevamento cada a **cavallo** di due periodi di imposta, determinare i capi allevati nel periodo di imposta in cui il **ciclo** si **conclude**.

Di contra, nel caso in cui nello stesso periodo di imposta si abbiano **cicli** di allevamento di durata **infrannuale**, ai fini del computo si dovrà procedere alla **sommatoria** di **tutti** i capi allevati nei **cicli** che si sono svolti nel **periodo**.

In **deroga** al criterio del ciclo ultimato, sempre con **Nota n. 9/601 del 29.05.1979**, è stato affermato che, limitatamente all'allevamento

ittico

, il computo si faccia “

senza distinzione tra ciclo e ciclo, ma con riferimento alla quantità complessiva di Pesce rilevata a fine periodo d'imposta in tutti gli invasi esistenti nei terreni dell'allevature.

”. In altri termini si passa a un parametro

quantitativo

, essendo di indubbia difficoltà e aleatorietà applicare il criterio del ciclo ultimato.

Il **superamento** del limite di capi allevabili, fermo restando l'agrarietà dell'attività svolta, comporta la determinazione, per la parte di allevamento eccedente, di un reddito di impresa ai

sensi del successivo
di una
misura

art. 56, comma 5 del Tuir, che viene calmierato a mezzo
determinazione dello stesso in
forfettar

ia
derivante dall'attribuzione a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario
riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo
a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative

spese

e gli altri

componenti

negativi

non

sono ammessi in

deduzione

. Il

valore medio

e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti, teoricamente ogni due anni con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali. Per effetto di quanto previsto con il decreto 18.12.2014, anche in questo caso il
riferimento deve essere fatto al

decreto

del

2006

.

Per espressa previsione normativa, i **coefficienti** moltiplicatori **non** si applicano agli **allevatori**
che si

avvalgono

esclusivamente

dell'opera di propri

familiari

quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

Inoltre, è fatta salva la **facoltà** del contribuente di **optare** per la determinazione del **reddito**
secondo le regole

ordinarie

.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 127/E** del 13.09.2005 ha avuto modi di precisare
come **rientrano** nel reddito così

forfettizzato anche i redditi derivanti dalle eventuali

attività

connesse

esercitate, consistenti nella manipolazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e conservazione.